

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N.003/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 luglio 2012, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

a) **DELLA INIBIZIONE PER MESI 7 INFLITTA ALLA SIGNORA ELISABETTA CORTANI;**

b) **LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA RECLAMANTE;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE:

a) **DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F.**

b) **DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S.**

(NOTE NN. 8425/829PF11-12/MS/VDB DEL 24.5.2012 E 8417/825PF11-12/MS/VDB DEL 24.5.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 105/CDN del 27.6.2012)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo, visto l'art. 37, comma 4, ultima parte, C.G.S., dichiara la nullità del provvedimento di primo grado e rimette gli atti al primo giudice. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 9 luglio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete